



AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER

LA CONCESSIONE DELLO STATUS DI FORNITORE UFFICIALE FIPAV DI PALLONI PER UN BIENNIO COMPRENDENTE DUE STAGIONI AGONISTICHE (2023/2024 E 2024/2025)

1) Oggetto

La FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo esamina manifestazioni di interesse relative all’oggetto al fine di concedere lo status di “Fornitore ufficiale FIPAV” – senza esclusiva - di palloni per un biennio comprendente due stagioni agonistiche (2023/2024 e 2024/2025). In particolare la FIPAV concede all’azienda/e selezionata/e per il biennio comprendente due stagioni agonistiche (2023 – 2024 e 2024 – 2025), il titolo di “Fornitore Ufficiale della FIPAV” per il pallone da gara di pallavolo, intendendosi per “pallone da gara” i soli palloni delle marche commercializzate dai fornitori ufficiali, in tutti i tipi e modelli inclusi dalla FIVB nella sezione “FIVB approved” contenuta nel documento “Official Supplier and Homologated Equipment List - 20 aprile 2022 consultabile sul sito internet della FIVB. La selezione, pertanto, è circoscritta unicamente ad operatori economici che commercializzano detti palloni, dovendosi ritenere derivante dalle norme tecniche della FIVB una situazione di privativa per l’attività pallavolistica internazionale circoscritta alle marche omologate. Il rapporto avrà durata dal 1 luglio 2023, sino al 30 giugno 2025, senza possibilità di proroga.

2) Soggetti ammessi alla selezione

Sono ammessi a partecipare alla selezione gli operatori economici di cui all’art.45 in possesso dei requisiti e secondo le modalità di cui agli artt.47 e 48 del D.Lvo n.50/2016 che non presentino motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lvo n.50/2016.

Gli operatori devono necessariamente essere produttori, importatori o distributori in esclusiva per l’Italia delle Aziende il cui pallone viene proposto.

Tale qualità andrà espressamente dichiarata nella manifestazione di interesse e documentata.



Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

3) Modalità di partecipazione

Le ditte interessate dovranno far pervenire o presentare presso l’Ufficio Provveditorato della FIPAV, Via Vitorchiano 81/87 – 00189 - Roma, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27 giugno 2023**, un plico sigillato e firmato sui lembi dal Legale rappresentante della società o dal titolare dell’impresa, recante la dicitura “**Avviso per la concessione dello status di fornitore ufficiale FIPAV di palloni per un biennio comprendente due stagioni agonistiche (2023/2024 e 2024/2025) contenente:**

- A) Copia del presente avviso firmato su ogni foglio per accettazione;
- B) La manifestazione di interesse firmato su ogni foglio del rappresentante legale (all.1);
- C) Dichiarazione sostitutiva (all.2);
- D) Copia del documento di identità del rappresentante legale.

4) Condizioni, termini e modalità dell’affidamento

Per effetto del titolo concesso, e per tutto il periodo di validità del contratto, il Fornitore potrà:

- commercializzare in qualità di “Fornitore Ufficiale FIPAV” il pallone di cui al punto 1, recante il marchio di cui è titolare o ha la rappresentanza in esclusiva. Pertanto sul pallone – ed eventuali confezioni – potrà essere impresso il corrispondente logo, anche in abbinamento al logo FIPAV, purchè nel rispetto degli eventuali limiti e prescrizioni imposti dalle norme tecniche nazionali o internazionali (CIO – FIVB – CEV – CONI);
- utilizzare, per i propri fini pubblicitari e promozionali legati esclusivamente alla



produzione e commercializzazione del pallone di cui al punto 1, la qualifica di “Fornitore Ufficiale FIPAV” anche in abbinamento al logo FIPAV, purchè nel rispetto degli eventuali limiti e prescrizioni imposti dalle norme tecniche nazionali o internazionali (CIO – FIVB – CEV – CONI).

- Presenziare in occasione delle principali manifestazioni annuali nazionali giovanili se ed in quanto svolte e salva la disponibilità delle necessarie condizioni logistiche (ad es. Trofeo delle Regioni – Finali Nazionali giovanili di categoria) attraverso i seguenti strumenti promozionali:

a) n.1 striscione max 3,40x1,00 m per ciascun campo di gioco;

b) n. 1 stand nelle immediate vicinanze dei campi di gioco per azioni promozionali o di sampling;

c) possibilità di concordare ulteriori iniziative promozionali dirette alle società affiliate ed ai Comitati periferici FIPAV.

Tutti i costi ed oneri connessi, direttamente ed indirettamente, alla realizzazione, trasporto, installazione e ritiro dei materiali promo – pubblicitari di cui sopra saranno a carico dei Fornitori Ufficiali interessati, i quali dovranno, altresì, far pervenire i materiali stessi nei tempi che saranno indicati dall’organizzazione, nonché attenersi alle disposizioni di natura organizzativa che lo stesso potrà impartire.

Fermo quanto sopra, il Fornitore si impegna ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione nel pieno rispetto delle finalità istituzionali e sportive della FIPAV, evitando di recare qualsiasi nocumento o pregiudizio, direttamente o indirettamente, all’immagine o al logo della stessa FIPAV e dei suoi membri, impegnandosi a manlevare e tenere indenne FIPAV da ogni e qualsiasi pregiudizio anche economico che dovesse subire dall’inadempimento alle disposizioni del presente atto.

Il titolo di “Fornitore Ufficiale FIPAV” di cui al presente schema di atto, per il periodo di validità, può essere concesso ad altre società anche concorrenti del Fornitore (i quali, intesi tutti congiuntamente, saranno di seguito definiti “Fornitori Ufficiali”).

A fronte della qualifica di “Fornitore Ufficiale FIPAV” come sopra definita, sono stabiliti a carico dell’Azienda o delle Aziende selezionate i seguenti obblighi:

- Nel caso in cui sia un unico Fornitore Ufficiale questo si impegna a corrispondere a



favore di FIPAV l'importo annuo complessivo pari ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) oltre IVA, per ciascun anno di contratto (2023-2024 e 2024-2025).

- Nel caso in cui siano due o più Fornitori Ufficiali, ciascuno si impegna a corrispondere a favore di FIPAV l'importo annuo complessivo pari ad Euro 100.000,00 (centomila) oltre IVA, per ciascun anno di contratto (2023-2024 e 2024-2025).

Tale quota sarà comunicata dalla FIPAV contestualmente all'attribuzione dello status di Fornitore Ufficiale e il relativo importo dovrà essere versato in unica soluzione – a pena di decadenza immediata dalla qualifica concessa e risoluzione del rapporto contrattuale - nel termine di gg.15 dalla data di comunicazione – per il primo anno contrattuale - e, per il secondo anno contrattuale, entro il 15° giorno antecedente l'inizio dello stesso (15 giugno 2024).

Eventuali dilazioni dei pagamenti potranno essere previste nel contratto da stipularsi all'esito della presente procedura, a fronte di apposite garanzie finanziarie per l'ammontare degli importi oggetto di dilazione.

Ciascun Fornitore Ufficiale dovrà inoltre fornire a FIPAV – per gli usi propri e delle proprie squadre nazionali -, per ciascun anno contrattuale e senza alcun esborso da parte della FIPAV, un quantitativo annuo di 500 palloni del miglior modello tra quelli – commercializzati dall'azienda – che risultino inclusi dalla FIVB nella sezione “FIVB approved” contenuta nel documento “Official Supplier and Homologated Equipment List - 20 aprile 2022 consultabile sul sito internet della FIVB, inviandole “porto franco” presso la sede federale – Via Vitorchiano 81 secondo i quantitativi, i tempi e le specifiche tecniche che la FIPAV di volta in volta indicherà.

La FIPAV utilizzerà i palloni oggetto di tale fornitura secondo le proprie insindacabili valutazioni di opportunità e di esigenze tecniche.

In ogni caso ed in aggiunta a quanto sopra il Fornitore Ufficiale o i Fornitori Ufficiali in caso di pool, dovranno farsi carico di garantire a FIPAV, senza alcun onere, 500 palloni ufficiali del tipo e modello stabilito da FIVB e CEV per la disputa delle gare internazionali FIVB e CEV.

In caso di pluralità di fornitori tale specifico onere andrà ripartito in parti uguali tra i componenti della pool.



Ciascun Fornitore Ufficiale, infine, si impegna a fornire, su richiesta della FIPAV, in porto franco e per tutto il periodo di durata del rapporto, ulteriori palloni ufficiali da gara di qualsiasi modello al costo riservato alla FIPAV, di €. 30,00 più IVA ciascuno, per un ordinativo minimo non inferiore a 500 palloni.

La FIPAV, a fronte delle obbligazioni assunte dal Fornitore a norma del presente atto, si impegna ad indicare fra i palloni che possono essere usati nei Campionati maschili e femminili 2023/2024 e 2024/2025, solo i palloni delle marche commercializzate dai fornitori ufficiali, in tutti i tipi e modelli omologati dalla FIVB nella sezione "FIVB approved" come sopra indicata ed a sanzionare, ove segnalato nelle forme previste, il mancato rispetto di tale obbligo. Restano escluse dal presente rapporto, e quindi da ogni obbligo di utilizzo del pallone, le manifestazioni ed i tornei diversi dai campionati federali nonché quelli eventualmente organizzati autonomamente dagli affiliati e dai Comitati territoriali nel rispetto dell'autonomia dell'attività sportiva riconosciuta statutariamente, ancorchè autorizzati dalla FIPAV. Sono esclusi da quanto sopra i Campionati di serie A ed il Beach volley, Sitting Volley e Snow Volley.

5) Durata

Il rapporto avrà durata dal 1 luglio 2023, sino al 30 giugno 2025 e non potrà essere rinnovata.

6) Risoluzione e recesso - penali

La FIPAV avrà il diritto di risolvere l'accordo nei seguenti casi, fatto salvo il risarcimento dei relativi danni:

- a) mancato o ritardato pagamento (oltre i 30 giorni data fattura) dei corrispettivi di cui al precedente punto 2;
- b) difformità delle forniture da quanto pattuito;
- c) ritardo di oltre 30 gg. nella consegna dei palloni rispetto alle scadenze che saranno stabilite nelle lettere d'ordine;
- d) assoggettamento del Fornitore ad una qualunque procedura concorsuale o ad



ipotesi di liquidazione volontaria;

- e) la documentata effettuazione, in danno degli altri co – fornitori e/o della FIPAV, di pratiche ed iniziative commerciali scorrette, sleali e comunque contrarie al principio sportivo del fair play.

Nei casi sopra elencati la FIPAV avrà diritto di recedere immediatamente di diritto dal rapporto contrattuale, previa contestazione scritta ed assegnazione di un termine di giorni 15 per eventuali spiegazioni o correttivi. In caso di risoluzione il corrispettivo già versato ed i palloni già forniti resteranno acquisiti alla FIPAV a titolo di penale, ferma restando ogni azione risarcitoria per il riconoscimento del maggior danno.

FIPAV, inoltre, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto al termine di ogni stagione agonistica, qualora l'organo direttivo in carica formuli valutazioni di opportunità e/o di merito tecnico che lo inducano a voler rinnovare la trattativa o comunque a ricercare diverse soluzioni tecniche o diversi assetti contrattuali. In tal caso i fornitori Ufficiali dovranno essere posti a conoscenza delle motivazioni della FIPAV e il recesso dovrà essere manifestato contemporaneamente nei confronti di tutti i fornitori che abbiano aderito. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata a tutti i Fornitori a mezzo lettera raccomandata spedita entro 60 giorni antecedenti il termine di ciascuna stagione sportiva cui si riferisce (30 giugno).

7) Cause di esclusione dalla procedura:

Costituiscono cause di esclusione:

- a) La mancata presentazione della documentazione di gara, nonché l'inosservanza di ogni altra prescrizione di gara e/o della normativa vigente per la quale è prevista l'esclusione;
- b) Il recapito del plico oltre il termine perentorio fissato;
- c) La presentazione di offerte incomplete, irregolari, equivoche, difformi, parziali, con varianti e/o condizionate;
- d) Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, che debbono essere posseduti nei termini di scadenza delle offerte, nonché la non veridicità di quanto dichiarato in sede di gara;



- e) Qualsiasi altro caso per il quale è prevista, a norma delle vigenti disposizioni in materia, l'esclusione della gara;
- f) Lo stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo della Società concorrente o procedimenti in corso per la dichiarazione di tali situazioni a carico della stessa;
- g) Sentenza di condanna passata in giudicato nei confronti dei titolari o legali rappresentanti della Società concorrente per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
- h) Situazione di non regolarità con il pagamento di imposte e tasse;
- i) Situazioni di non regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore delle maestranze impiegate in Italia;
- j) Situazioni di non regolarità con gli adempimenti previsti dalla Legge 68/99;
- k) Presentazione di plichi privi di controfirme e/o sigilli ovvero in condizioni che possano dare adito a dubbi sulla segretezza dell'offerta e sulla integrità;
- l) Mancanza presentazione entro il termine fissato dalla Commissione dei chiarimenti e delle precisazioni richieste durante la gara o presentazione di risposte ritenute insufficienti o incongrue.

7) Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'esecuzione o all'interpretazione del contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

8) Informativa

Ai sensi del GDPR e del D.L.gs. n. 196/2003:

- i dati forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto oggetto della procedura; in particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla concessione di cui trattasi;



- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione;
 - i dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara ex artt. 22 e ss. della L. 241/1990;
 - i diritti spettanti all'interessato sono quelli di legge.
 - titolare del trattamento dei dati è la Federazione Italiana Pallavolo in persona del I.r.p.t. Presidente Federale Dott. Giuseppe Manfredi.
- Per qualsiasi informazione ulteriore, la Società interessata potrà rivolgersi alla FIPAV – Ufficio Provveditorato tel. 06-33349556 - provveditorato@federvolley.it o fornitori@pec.federvolley.it

Il Segretario Generale

Stefano Bellotti